

Codice DB1410

D.D. 2 luglio 2014, n. 1930

R.D.523/1904 - L.R. 12/2004 - Polizia idraulica n. 5409 - Realizzazione di un attraversamento in subalveo della condotta fognaria ed il mantenimento (sanatoria) di uno scarico nel Torrente Tinella in comune di Neive (CN) - Richiedente: TECNOEDIL S.p.A.

In data 19/05/2014 la società TECNOEDIL S.p.A., con sede in Alba, via Vivaro 2, ha presentato istanza per il rilascio della concessione per l'occupazione di sedime demaniale per la realizzazione di un attraversamento in sub-alveo della condotta fognaria e per il mantenimento (in sanatoria) di uno scarico nel torrente Tinella, in corrispondenza del mappale 237 del Foglio n.6 del comune di Neive (CN).

In data 27/05/2014 sono pervenute le integrazioni progettuali concordate durante il sopralluogo.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Tinella è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali predisposti dall'ing. F. Saglietto in base ai quali è previsto il mantenimento dello scarico esistente delle acque reflue e la realizzazione dei seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904:

- attraversamento in sub-alveo della condotta fognaria in PEAD;
- breve tratto di difesa spondale mediante scogliera in massi sulla sponda idrografica destra in corrispondenza dello scarico esistente;

La domanda unitamente agli elaborati progettuali è stata pubblicata presso il Comune di Neive per un periodo di quindici giorni consecutivi, dal 29/05/2014 al 12/06/2014 compreso, senza seguito di opposizioni e/o osservazioni.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- viste le integrazioni progettuali assunte al prot. n. 28300/DB1410 del 27/05/2014;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società TECNOEDIL S.p.A., con sede in Alba, via Vivaro 2, alla realizzazione dell'attraversamento in sub-alveo della condotta fognaria e del tratto di difesa spondale a protezione dello scarico, nonché al mantenimento, in sanatoria, dello scarico delle acque reflue nel torrente Tinella, in corrispondenza del mappale 237 del Foglio n.6 del Comune di Neive, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

- **l'attraversamento della condotta fognaria potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;**

- **il mantenimento dello scarico è condizionato dal conseguimento del formale atto di concessione;** lo scarico dovrà essere mantenuto secondo le attuali caratteristiche descritte sugli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, nei modi consentiti dalla legge, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento e dello scarico, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'attraversamento e dello scarico (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..);
- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art.12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile ad interim del Settore
Mauro Forno